

Questa è una modificazione all'articolo 25 della legge vigente, che riguarda specialmente l'iscrizione dei censiti.

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. È una conseguenza necessaria della situazione creata dall'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Sonnino, che ammette all'elettorato i censiti, anche se non sappiano leggere e scrivere. È pertanto razionale provvedere alla loro iscrizione di ufficio.

A ciò tende la disposizione contenuta nell'articolo 78-bis.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo 78-bis.

(È approvato).

### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAVA, *relatore*. A nome della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Convalidazione di regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni » (928).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Si riprende la discussione sulla riforma della legge elettorale politica.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione sulla riforma della legge elettorale politica, leggo l'articolo 78-ter:

Art. 78-ter.

« Al quinto comma dell'articolo 19 della legge vigente è sostituito il seguente :

« Analogo certificato per gli effetti di questa legge può essere domandato ed ottenuto anche da chi, non avendo superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, si assoggetta ad un esperimento, disciplinato da apposito regolamento innanzi al pretore del mandamento, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza ovvero, quando un comune comprende più mandamenti, l'abitazione, assistito da un maestro elementare ».

(È approvato).

Art. 78-quater.

« Al n. 2° dell'articolo 1 della presente legge alle parole: i militari del regio esercito, ecc.. sostituire: i militari del regio esercito e del corpo reale equipaggi vincolati alla ferma di un anno ».

(È approvato).

L'onorevole Toscanelli ha proposto il seguente emendamento all'articolo 89 della legge vigente:

« Al secondo comma sostituire:

« Il deputato provinciale ed il sindaco non possono essere eletti a deputati al Parlamento se non hanno abbandonato l'ufficio almeno otto giorni prima della votazione politica ».

Quest'emendamento riguarda un caso di incompatibilità parlamentare.

L'onorevole Toscanelli ha facoltà di svolgerlo.

TOSCANELLI. Poichè siamo ad emendare la legge elettorale vigente, ho creduto opportuno di presentare un emendamento anche all'articolo 89; tanto più, perchè io sono stato fra coloro che, pochi giorni fa, votarono in modo diverso da quello che l'attuale comma dell'articolo 89 avrebbe imposto alla Camera.

A tutti è noto (ed è bene farne ricordo) come la Camera abbia approvato tre elezioni di deputati provinciali che non si erano dimessi in tempo, perchè, uniformandosi al comma secondo dell'articolo 89, avrebbero dovuto dimettersi almeno sei mesi prima della loro elezione.

La storia brevissima di questo disgraziato comma mi sembra tale, da giustificare pienamente la mia proposta. Infatti non discuto il criterio che ha dettato il comma dell'articolo, perchè già la Camera determinò il suo pensiero con la votazione di pochi giorni fa, confermando un altro precedente che rimonta ad alcuni anni addietro; ma ricordo come questo disgraziato comma non sia mai stato osservato neppure dai Governi che si sono succeduti da quindici anni a questa parte al potere, oltrechè, più recentemente, dalla Camera stessa.

È ben noto come tutti i Governi che si sono succeduti non abbiano mai richiamato in vigore la prescrizione secondo la quale tutti coloro che hanno funzioni di sindaco, non dovrebbero coprire contemporaneamente quelle di deputato; invece, a Catania, a Vercelli, a Bologna ed in tanti altri luoghi,